

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 26 maggio 1989, n. 324.

Conferma T.A.R. Campania – Napoli: III Sezione, 12 luglio 1988, n. 166 e riforma T.A.R. Campania – Napoli: III Sezione, 30 settembre 1988, n. 233.

L'azione popolare non trova applicazione nei confronti del decreto di convocazione dei comizi, essendo esperibile soltanto nei confronti delle operazioni successive.

Omissis.

Osserva il Collegio che attraverso il predetto decreto prefettizio non era ammissibile l'azione popolare contemplata dall'art. 83/11, t.u. 16 maggio 1960 n. 570 (introdotto dall'art. 2, l. 23 dicembre 1966 n. 1147).

La predetta azione, a carattere eccezionale, è infatti limitata alle operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi e quindi non può estendersi a quest'ultimo provvedimento (cfr. Cons. St., sez. V, 6 luglio 1971 n. 680), avverso il quale sono consentiti solo gli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale, da esperirsi, in particolare, con le modalità temporali di cui all'art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, vale a dire nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto (nella specie decorrenti dalla data di pubblicazione).

Omissis.